

D.M. 07/08/2017 nuova RTV capitolo V.7 per le attività scolastiche

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2017 il Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."

Il decreto, che entra in vigore il 25 agosto 2017, rappresenta la quarta norma tecnica verticale (capitolo V.7 – Attività scolastiche), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

L'art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può **applicare** alle attività scolastiche, **ad esclusione degli asili nido**, individuate al numero 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione, in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui **al decreto** del Ministro dell'interno del **26 agosto 1992** "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Una particolarità del decreto è costituita dai riferimenti alle attività di monitoraggio in corso da parte della DCPST del Ministero dell'Interno in merito all'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi e delle altre regole tecniche verticali pubblicate.

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione

V.7.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.

Nella sezione V.7.2 le attività scolastiche sono classificate sia in base al numero di persone presenti

Classificazione dell'attività	Persone presenti
OA	$100 < n \leq 300$
OB	$300 < n \leq 500$
OC	$500 < n \leq 800$
OD	$800 < n \leq 1200$
OE	$n > 1200$

sia in base alla massima quota dei piani h

Classificazione dell'attività	Persone presenti
HA	$h \leq 12$ m
HB	$12 \text{ m} < h \leq 24$ m
HC	$24 \text{ m} < h \leq 32$ m
HD	$32 \text{ m} < h \leq 54$ m
HE	$h > 54$ m

Le aree dell'attività sono classificate come segue:

Classificazione	Tipologia di locali
TA	Locali destinati ad attività didattica e spazi comuni
TM	Depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$
TO	Locali con affollamento > 100 persone
TK	Locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$
TT	Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ	Altre aree

Con almeno le aree **TK** classificate **aree a rischio specifico** secondo il capitolo **V.1**.

La sezione V.7.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30		60		90
Interrati		60			90

Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite

dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.7.4.3 , nella tabella V.7-2, descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la strategia S.3.

Ulteriori indicazioni specifiche per l'attività ufficio sono riportate nelle sezioni V.7.4.5 – Controllo dell'incendio, V.7.4.6 Rivelazione ed allarme e V.7.5 Vani degli ascensori, se presenti.

Relativamente alla strategia S.6, esaminando la tabella V.7-3 contenuta nella RTV, si evidenzia che per le attività scolastiche classificate di tipo **HA** ovvero con quota massima fino a 12 m (ad eccezione degli eventuali locali con elevato carico di incendio o contenenti sostanze pericolose), risulta sufficiente il livello di prestazione II, che prevede la protezione con estintori (portatili e/o mobili) di adeguata capacità estinguente.

La tabella V.7-4 definisce le prestazioni minime della rete idranti secondo la norma UNI 10779. Per le scuole di tipo **OA, OB, OC**, ovvero quelle fino a 800 occupanti, è adeguato il livello di pericolosità I, altrimenti si applica il livello II. Per le attività classificate di tipo **OD** e **OE**, aventi quota massima dei piani superiore a 12 m è obbligatoria la protezione esterna.

Relativamente ai termini di adeguamento valgono le disposizioni attualmente in essere.

Il termine di 5 anni presente nel D.M. 26 agosto 1992 per l'adeguamento delle attività scolastiche esistenti è stato prorogato più volte.

L'ultima proroga è quella realizzata con l'art. 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 recante "Proroga e definizione di termini" con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio è stato differito al 31 dicembre 2017.

Il programma [CPI win Attività](#) consente di poter valutare l'attività 67 Attività scolastiche ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell'Interno del 07/08/2017.

In fase di inserimento di una nuova attività scolastica è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 26/08/1992, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

Dott. Pietro Monaco
Namirial S.p.A.